

Cassazione: i rimborsi spese forfettari per i volontari vanno tassati

Data: 09-12-2015

I rimborsi spese forfettari per i volontari vanno tassati. Lo conferma la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 23 novembre 2015 (n. 23890). Su questo tema la legge quadro sul volontariato (n. 266/1991) parla chiaro: senza documentazione, i rimborsi, sono qualificati come compensi, anche se di importo esiguo e indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate.

L'iter che ha portato a richiedere il parere della Corte è partito dall'Agenzia delle Entrate che, in sede di accertamento, ha riqualificato come compensi, invece che come rimborsi spese, alcune somme erogate da un'associazione ai propri associati; dopo di ciò, recuperava a tassazione la relativa ritenuta alla fonte ex articolo 23 Dpr 600/1973. Dopo un primo giudizio sfavorevole all'associazione, l'atto di recupero del Fisco è stato annullato in appello dalla Ctr lombarda che riteneva che le somme in questione dovevano considerarsi rimborsi di spese effettivamente sostenute dai volontari " *sia per l'esiguità della somma annua corrisposta sia per le modalità di pagamento*". Ricorrendo in cassazione, l'Amministrazione finanziaria lamenta l'omesso esame delle circostanze nonché " *l'illogicità e la contraddittorietà delle motivazioni della sentenza gravata, argomentandosi che l'esiguità delle somme corrisposte ai volontari e le modalità di tale corresponsione non dimostrerebbero che le stesse fossero necessarie a rimborsare spese effettivamente sostenute e che anzi proprio la misura forfettaria di dette somme farebbe deporre per la loro natura di compensi*". Inoltre, il ricorrente sottolinea come l'assenza di documentazione specifica delle singole spese sostenute e il superamento dell'ammontare delle somme erogate rispetto a quanto previsto, rappresentino violazione dell'articolo 2 della legge 266/1991, secondo cui " *al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse*".

La Corte suprema ha quindi accolto il ricorso del Fisco e, per quanto concerne la prescrizione relativa ai limiti stabiliti preventivamente dalle organizzazioni, riferisce come ciò significhi non quanto presunto dal ricorrente (ovvero quanto contenuto nel bilancio preventivo) ma che al singolo volontario possono erogarsi solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi e/o qualitativi (per tipologia di spesa) preventivamente individuati da parte degli organi deliberativi dell'associazione.

Fonte: [Infocontinua Terzo settore](#) e [Fisco Oggi](#)